

RICCARDO FONTANA

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO
VESCOVO DI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO

Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro

Regolamento del Sinodo diocesano

PARTE I LE PERSONE

Cap. I - L'Arcivescovo, presidente del Sinodo

Art. 1

L'Arcivescovo:

- convoca e presiede il Sinodo diocesano;
- costituisce la commissione preparatoria;
- costituisce la Segreteria generale del Sinodo;
- redige e pubblica il Regolamento del Sinodo;
- nomina eventualmente il presidente delegato per le singole sessioni;
- determina le modalità di elezione dei Sinodali:
- nomina liberamente alcuni Sinodali;
- nomina il Segretario generale;
- propone le questioni alla discussione sinodale;
- può sospendere e sciogliere il Sinodo;
- decide sulle proposte formulate dal Sinodo ed emana le dichiarazioni e i decreti sinodali;
- comunica all'Arcivescovo metropolita, alla Conferenza Episcopale Italiana e alla Santa Sede la documentazione sinodale.

Cap. II - I Sinodali

Art. 2

§ 1. Sono membri del Sinodo o Sinodali, in ragione dell'ufficio:

- il Vicario generale;
- il Vicario giudiziale;
- i Vicari episcopali;
- i canonici effettivi della chiesa cattedrale;
- i membri del consiglio presbiterale;
- il rettore del seminario diocesano:
- i vicari foranei;
- i Direttori dei Centri Pastorali della Diocesi;
- il Priore generale di Camaldoli;
- la Superiora generale delle Suore Figlie del Sacro Cuore di Gesù di Fiume.

§ 2. Sono Sinodali in ragione dell'elezione, secondo le modalità previste dall'Arcivescovo:

- tre presbiteri per ogni vicariato foraneo, eletti dai confratelli del medesimo vicariato, tra i sacerdoti del clero diocesano che abbiano una nomina episcopale per l'esercizio di un ministero pastorale, e di quello religioso che abbiano ricevuto l'incarico di parroco, vicario o amministratore parrocchiale; ove il vicariato foraneo annovera più di venti presbiteri, nelle suddette condizioni di parroco, vicario o amministratore parrocchiale, se ne eleggano dieci.
- quattro diaconi designati dal collegio diaconale;
- due religiosi per ciascun istituto religioso o società di vita apostolica che abbiano case nel territorio della diocesi e che in esse annoverino più di venti membri;
- un religioso o una religiosa per ciascun istituto religioso o società di vita apostolica che abbiano case nel territorio della diocesi e che in esse annoverino un numero uguale o inferiore a venti membri:
- quattro fedeli laici (vale a dire due uomini e due donne) più un giovane infratrentacinquenne, per ogni vicariato foraneo, designati dai consigli pastorali parrocchiali e dai consigli pastorali di unità pastorale, nonché due fedeli laici eletti dai consigli pastorali parrocchiali delle parrocchie che abbiano più di quattromila abitanti.
- quattro fedeli laici (vale a dire due uomini e due donne) più un giovane infratrentacinquenne, per ogni aggregazione laicale che annoveri più di cento membri (ad eccezione delle confraternite di misericordia e dei gruppi fratres che designano – collatis consiliis – dieci sinodali);
- dieci fedeli laici designati collatis consiliis dalle aggregazioni laicali che annoverino, ciascuna, meno di cento membri;

- tre fedeli designati da ciascun centro pastorale diocesano.
- § 3. A norma del diritto, l'Arcivescovo può chiamare, in qualità di membri, anche altri, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia fedeli laici.
- § 4. I Sinodali, di cui ai §§ 1-3 del presente articolo, sono tenuti a partecipare ai lavori sinodali e godono del diritto di parola e di voto.

Art. 3

- § 1. Se un Sinodale è trattenuto da legittimo impedimento non può inviare un procuratore. che partecipi in suo nome.
- § 2. Il Sinodale trattenuto da legittimo impedimento avverta l'Arcivescovo di tale impedimento.

Art. 4

L'Arcivescovo, se lo ritiene opportuno, può invitare come osservatori autorità del territorio e persone significative anche tra coloro che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica o che appartengono ad altre religioni.

Art. 5

Spetta all'Arcivescovo nominare periti che intervengano ai lavori del Sinodo senza diritto di voto.

Cap. III - Il Comitato di presidenza

Art. 6

- § 1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario generale, dai moderatori dei Circoli maggiori e da altri membri che l'Arcivescovo ritenga opportuno nominare come moderatori delle congregazioni generali.
- § 2. Il Comitato di presidenza ha il compito di coadiuvare e di consigliare l'Arcivescovo nella presidenza, nel coordinamento e nella programmazione dei lavori del Sinodo.
- § 3. Il Comitato di presidenza, altresì, fissa i criteri per l'elaborazione dei documenti sinodali, affidandone la stesura al Comitato di redazione.

Cap. IV - I moderatori

- § 1. I moderatori, nominati dall'Arcivescovo, dirigono le sessioni e il dibattito nelle Congregazioni generali, nei Circoli maggiori e nei Circoli minori.
- §. 2. I moderatori delle Congregazioni generali e dei Circoli maggiori fanno parte del Comitato di presidenza.

Cap. V – I Circoli maggiori

Art. 8

- § 1. I Circoli maggiori, costituiti in numero pari alle parti in cui si suddivide lo Strumento di lavoro, sono composti da un moderatore e dai moderatori dei Circoli minori che, in ragione delle materie loro affidate, afferiscono a tale Circolo maggiore.
- § 2. I Circoli maggiori provvedono alla redazione e all'approvazione del rapporto conclusivo, che raccoglie gli esiti dei rapporti conclusivi dei relativi Circoli minori, a norma degli artt. 34, 37 e 38.

Cap. VI - I Circoli minori

Art. 9

- § 1. Per favorire la più ampia partecipazione dei Sinodali, la congregazione generale si suddivide in Circoli minori.
- § 2. La suddivisione in Circoli minori e l'assegnazione delle materie di competenza sono disposte dal Comitato di presidenza, avendo cura che il numero dei membri di ciascun Circolo non superi dieci unità.
- § 3. I lavori di ciascun Circolo minore sono diretti da un moderatore e si svolgono a norma degli artt. 34, 35 e 36.
- § 4. Gli esiti del lavoro sono raccolti in un rapporto conclusivo, redatto e approvato a norma dell'art. 36, che il moderatore invia alla Segreteria generale.

Art. 10

Ogni Circolo minore, a norma dei successivi artt. 34-38:

- esamina lo Strumento di lavoro con specifico riferimento alla materia assegnatagli;
- esprime osservazioni e formula eventuali nuove proposte;
- approva il rapporto conclusivo sui lavori del Circolo.

Cap. VII - La Segreteria generale

- § 1. La Segreteria generale è composta dal Segretario generale, nominato dall'Arcivescovo, e da quattro collaboratori.
- § 2. La Segreteria generale, secondo le disposizioni dell'Arcivescovo, coordina e cura gli atti di tutti gli organismi del Sinodo.
- § 3. Compete in specie alla Segreteria generale:
- predisporre quanto occorre per il regolare funzionamento degli organismi sinodali;
- provvedere a ogni adempimento per le convocazioni e le celebrazioni delle Congregazioni

generali, dei Circoli maggiori, dei Circoli minori e di tutte le altre riunioni del Sinodo.

Art. 12

- § 1. La Segreteria generale opera sotto la diretta responsabilità del Segretario generale.
- § 2. Il Segretario generale:
- comunica agli interessati le nomine a Sinodali;
- invia ai Sinodali le lettere di convocazione e la documentazione necessaria per il lavoro;
- trasmette le nomine per gli uffici e gli incarichi particolari;
- assiste il Presidente e i moderatori:
- cura la regolare redazione dei verbali;
- controfirma gli atti e i documenti sinodali, ad eccezione delle dichiarazioni e dei decreti sinodali, ne cura la raccolta e la conservazione, ed esegue quanto di sua competenza.

Cap. VIII - Il Comitato di redazione

Art. 13

- § 1. Il Comitato di redazione è composto dal Segretario generale, che lo coordina, dai moderatori dei Circoli maggiori, da tre Sinodali eletti dalla Congregazione generale, da esperti nominati dal Presidente.
- § 2. Il Comitato di redazione ha il compito di rielaborare i Documenti sinodali.

Cap. IX - Altri Comitati

Art. 14

- § 1. Fermo quanto disposto dall'art. 39, le controversie relative alla disciplina, alla procedura e ai ricorsi proposti dai Sinodali sono definite da un apposito Comitato giuridico composto da tre Sinodali, nominati dall'Arcivescovo.
- § 2. Le decisioni del Comitato giuridico devono essere approvate e rese pubbliche dall'Arcivescovo.

Art. 15

- § 1. Il Comitato per l'informazione del Sinodo è composto dal Segretario generale, da un addetto stampa e da altri membri nominati dall'Arcivescovo.
- § 2. Compete al Comitato provvedere all'informazione pubblica sui lavori del Sinodo.

- § 1. Il Comitato organizzativo è composto dal responsabile e da altri membri nominati dall'Arcivescovo.
- § 2. Il Comitato organizzativo provvede, nei limiti del preventivo approvato, alle necessità logistiche e amministrative richieste dall'organizzazione e dallo svolgimento del Sinodo.

PARTE II

NORME GENERALI

Cap. I - Lo strumento di lavoro del Sinodo

Art. 17

- § 1. Lo Strumento di lavoro, redatto sulla base delle consultazioni presinodali, contiene la prima proposta di documento del Sinodo da sottoporre all'esame dei Sinodali.
- § 2. Lo Strumento di lavoro viene inviato ai Sinodali con un congruo tempo di anticipo sulla relazione generale.

Cap. II - Tempo e luogo delle riunioni sinodali

Art. 18

Le riunioni sinodali si articolano in Congregazioni generali, Assemblee pubbliche, Circoli maggiori e Circoli minori.

Art. 19

Le Congregazioni generali si svolgono in Arezzo, nella basilica di San Domenico e negli altri luoghi designati, secondo il calendario approvato dall'Arcivescovo e tempestivamente comunicato a tutti i Sinodali.

Art. 20

- § 1. Le Assemblee pubbliche sono indette dall'Arcivescovo e notificate ai Sinodali dal Segretario generale.
- § 2. Le Assemblee pubbliche si svolgono nei luoghi indicati dal foglio di notifica.

Art. 21

I Circoli maggiori e i Circoli minori si riuniscono nelle proprie sedi, secondo il calendario approvato dall'Arcivescovo.

Cap. III - Le Celebrazioni Liturgiche

Art. 22

Le Celebrazioni liturgiche del Sinodo sono preparate dall'Ufficio liturgico della diocesi, su mandato dell'Arcivescovo, e si svolgono di norma nella chiesa cattedrale.

Cap. IV - Professione di fede e giuramento di fedeltà.

Art. 23

§ 1. All'apertura del Sinodo, tutti i Sinodali emettono, a norma del can. 833, par. 1 del C.J.C.,

la professione di fede secondo la formula prescritta.

§ 2. Gli officiali, vale a dire tutti coloro che, non essendo sinodali, svolgono funzioni di servizio al Sinodo a norma del presente Regolamento, prestano il giuramento "de munere fideliter adimplendo", secondo la formula prescritta.

Cap. V - La discussione nelle Congregazioni e nelle assemblee generali

Art. 24

- § 1. I lavori sono introdotti dalla relazione.
- § 2. Alla relazione segue il dibattito generale.
- § 3. Il dibattito si conclude con la "relazione dopo la discussione", che propone la sintesi e una prima valutazione degli interventi.

Cap. VI - La discussione nei Circoli maggiori e nei Circoli minori

Art. 25

I Circoli maggiori e i Circoli minori sono diretti dal rispettivo moderatore, esaminano lo Strumento di lavoro o i documenti loro assegnati per parti e approvano il rapporto conclusivo.

Cap. VII - Le votazioni

Art. 26

- § 1. Il voto relativo ai testi e agli emendamenti si esprime per iscritto su apposite schede indicando "placet" oppure "non placet" oppure "placet iuxta modum"; in quest'ultimo caso si specifica la motivazione della scelta e la formulazione che si propone.
- § 2. Per le questioni procedurali, il voto è espresso per alzata di mano.
- § 3. Per l'elezione delle persone il voto, segreto, viene dato secondo la normativa canonica.

- § 1. I testi messi in votazione nei Circoli maggiori, nei Circoli minori e in Congregazione generale salvo quanto disposto nel seguente § 2 si intendono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.
- § 2. Nella votazione finale, in Congregazione generale, sui documenti sinodali è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, qualora tale maggioranza non si raggiungesse alla prima e alla seconda votazione, alla terza basterà quella di metà più uno.
- § 3. Le questioni procedurali vengono risolte a maggioranza assoluta dei votanti.
- § 4. Nelle elezioni delle persone risulta eletto chi ha ottenuto un numero di suffragi superiore alla metà dei votanti, nei primi due scrutini. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

PARTE III

NORME PROCEDURALI

Cap. I - Procedura delle Congregazioni generali

Art. 28

I moderatori, alternandosi secondo il calendario fissato dal Presidente, dirigono le sessioni e il dibattito delle Congregazioni generali.

Art. 29

- § 1. Al dibattito generale, che segue la relazione, viene dedicato un congruo tempo, fissato dal Comitato di presidenza secondo le esigenze dello stesso dibattito.
- § 2. Chiunque ne abbia diritto e intende intervenire, si iscrive a parlare presentando alla Segreteria generale un sunto scritto del proprio intervento; gli interventi sul regolamento e sulle mozioni d'ordine sono liberi.
- § 3. L'intervento orale non può superare i tre minuti primi, salvo il diritto di presentare per iscritto uno svolgimento più ampio dello stesso intervento.
- § 4. Possono essere presentati interventi scritti anche senza che siano illustrati a voce.

Art. 30

La Congregazione generale, a conclusione del dibattito sulla relazione dopo la discussione, ascolta una comunicazione sul metodo di lavoro nei Circoli maggiori e nei Circoli minori.

Art. 31

- § 1. Dopo i rapporti dei Circoli maggiori, si apre la discussione per interventi integrativi e si procede a eleggere, a norma dell'art. 13 § 1, tre Sinodali per il Comitato di redazione.
- § 2. Chiusa la discussione, i rapporti dei Circoli maggiori, gli emendamenti da essi proposti e i verbali delle discussioni in Congregazione generale vengono trasmessi al Comitato di presidenza, che a norma dell'art. 6 § 3, affida la rielaborazione dei documenti al Comitato di redazione.

Art. 32

Dopo che i documenti rielaborati sono stati illustrati e discussi, il Moderatore di turno propone al voto della Congregazione generale la chiusura della discussione e il passaggio alla votazione sui documenti stessi.

- §1. I documenti sinodali vengono messi ai voti per parti, con la duplice formula "placet" e "non placet".
- §2. La Congregazione generale, conclusa la votazione per parti, procede al voto definitivo sull'intero documento con la duplice formula "placet" e "non placet", secondo quanto disposto all'art. 27 § 2.
- § 3. Il Segretario generale trasmette i documenti sinodali, insieme con i risultati delle votazioni all'Arcivescovo.

Cap. II - Procedura da seguirsi nei Circoli maggiori e nei Circoli minori

Art. 34

- § 1. Il Circolo elegge, nella prima seduta, un segretario.
- § 2. Il segretario redige il verbale di ogni riunione del Circolo e ne trasmette copia alla Segreteria generale.

Art. 35

- § 1. Il Circolo minore compie l'esame dello Strumento di lavoro secondo la procedura seguente:
 - 1. dopo la discussione generale, ha luogo la votazione orientativa con la triplice formula "placet", "non placet", "placet iuxta modum";
 - 2. chi ha votato "placet iuxta modum" è tenuto a presentare l'emendamento per iscritto in maniera chiara e concisa, indicandone possibilmente la ragione; chi ha votato "non placet" può esporne per iscritto le ragioni;
 - 3. il moderatore, coadiuvato dal segretario, redige una sintesi degli emendamenti, unificando quelli compatibili e formulando un dispositivo essenziale;
 - 4. le sintesi degli emendamenti vengono sottoposte all'esame del Circolo minore con una relazione scritta che ne illustra le ragioni;
 - 5. le proposizioni emendate vengono poste in votazione con la duplice formula "placet", "non placet".

Art. 36

Dopo l'esame dello strumento di lavoro, il moderatore coadiuvato dal segretario e da altri eventuali collaboratori, ordina sistematicamente gli emendamenti proposti e votati e prepara il rapporto conclusivo che sottopone all'approvazione del Circolo, trasmettendo tutti gli atti alla Segreteria generale.

- § 1. Il Circolo maggiore compie l'esame dei rapporti conclusivi dei circoli minori che afferiscono ad esso secondo la procedura seguente:
 - 1. dopo la discussione generale, ha luogo la votazione orientativa con la triplice formula "placet", "non placet", "placet iuxta modum";
 - chi ha votato "placet iuxta modum" è tenuto a presentare l'emendamento per iscritto in maniera chiara e concisa, indicandone possibilmente la ragione; chi ha votato "non placet" può esporne per iscritto le ragioni;
 - 3. il moderatore, coadiuvato dal segretario, redige una sintesi degli emendamenti, unificando quelli compatibili e formulando un dispositivo essenziale;
 - 4. le sintesi degli emendamenti vengono sottoposte all'esame del Circolo maggiore con una relazione scritta che ne illustra le ragioni;

5. le proposizioni emendate vengono poste in votazione con la duplice formula "placet", "non placet".

Art. 38

All'esito dell'esame dei rapporti conclusivi dei Circoli maggiori, il moderatore coadiuvato dal segretario e da altri eventuali collaboratori, ordina sistematicamente gli emendamenti proposti e votati e prepara il rapporto conclusivo che sottopone all'approvazione del Circolo, trasmettendo tutti gli atti alla Segreteria generale.

Cap. III - Competenze e giurisdizione

Art. 39

- §1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa canonica vigente.
- §2. Quanto contrario alla dottrina cattolica e alle norme della Chiesa non rientra nelle materie sottoposte alla valutazione del Sinodo.
- § 3. Fermo quanto disposto nell'art. 14, l'interpretazione autentica del Regolamento spetta all'Arcivescovo al quale, in caso di controversie, rimane anche l'ultimo appello.

Cap. IV - Adempimento conclusivo

Art. 40

A norma di diritto spetta all'Arcivescovo dichiarare conclusi i lavori sinodali e, se lo riterrà opportuno, sottoscriverne le dichiarazioni e i decreti, ordinarne la pubblicazione e disporne trasmissione all'Arcivescovo Metropolita, alla Conferenza Episcopale e alla sede Apostolica.

Dato in Arezzo, dalla mia sede presso S. Donato il 14 dicembre 2017.

Riccardo Fontana

Arcivescovo

Sac.Luigi Buracchi

Socialnipi Burecului

Cancelliere Diocesano